



**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE COMUNITARIE
DELL'ANCONAMBIENTE**

(procedure negoziate sotto soglia europea e affidamenti diretti
in applicazione del nuovo codice dei contratti D. Lgs. 36/2023, se non
derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.Lgs. 36/2023)

(deliberazione Consiglio di Amministrazione
del 20.09.2024)

PREMESSA

La Società AnconAmbiente SpA (di seguito denominata, per brevità, “AnconAmbiente”) ha per oggetto, quale attività principale, l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche nei settori della tutela di igiene urbana, ambientale, dell'energia e settori ad essi complementari e simili nell'ambito del territorio dei comuni soci e, su specifica autorizzazione dell'assemblea, anche al di fuori di tale ambito, purché nel rispetto del modulo c.d. "in house providing" di cui agli artt. 113, comma, lett. c) e 113-bis comma 1, lett. c) T.U.E.L.. Dette attività qualificano AnconAmbiente quale Società operante nel “Settore Ordinario”, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 36/2023.
Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici.

INDICE

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 – Divieto di frazionamento
- Art. 4 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 5 – Obblighi di trasparenza
- Art. 6 – Individuazione degli operatori economici
- Art. 7 – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione
- Art. 8 – Deroga all'obbligo di rotazione
- Art. 9 – Affidamento dell'appalto
- Art. 10 – Stipula contratto e pubblicazione
- Art. 11 – Termine dilatorio
- Art. 12 – Esecuzione anticipata
- Art. 13 – Certificato di regolare esecuzione
- Art. 14 – Garanzie

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 15 – Affidamenti diretti
- Art. 16 – Indagini di mercato
- Art. 17 – Determina di affidamento
- Art. 18 – Requisiti da richiedere all'operatore
- Art. 19 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 20 – Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000
- Art. 21 – Anomalia dell'offerta
- Art. 22 – Controllo dei requisiti

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA

- Art. 23 – Procedure negoziate
- Art. 24 – L’iter procedimentale
- Art. 25 – Le fasi della procedura
- Art. 26 – Determina a contrarre
- Art. 27 – Alternatività fra indagine di mercato ed elenco fornitori
- Art. 28 – L’indagine di mercato e l’elenco fornitori
- Art. 29 – Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 30 – Anomalia dell’offerta
- Art. 31 – Invito alla procedura
- Art. 32 – Il contenuto della lettera d’invito
- Art. 33 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 34 – Commissione giudicatrice
- Art. 35 – Verifica dei requisiti
- Art. 36 – Termine di conclusione della procedura negoziata
- Art. 37 – Ulteriori disposizioni

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 Regole generali

Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti: per “Codice” si intende il D. Lgs. 36/2023.

Gli affidamenti avverranno di somma urgenza in modalità telematica per il tramite dell’uso della piattaforma integrata con lo stesso elenco dei fornitori e secondo il Regolamento per la costituzione e gestione dell’Albo degli Operatori Economici “Albo Fornitori” - approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’AnconAmbiente in data 28.08.2024 che integra il presente regolamento fatte salve altre legittime modalità per gli affidamenti diretti.

E’ facoltà dell’AnconAmbiente di avvalersi delle altre procedure previste dal D. Lgs. 36/2023 quando i soggetti qualificati in ciascuna categoria e classe non siano in numero sufficiente a garantire una effettiva concorrenza. Resta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ricorrere alle procedure di selezione dell’operatore economico previste dal nuovo codice degli appalti.

Art. 2 Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:

- a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- j) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- k) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3 Divieto di frazionamento

Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4 Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5 Obblighi di trasparenza

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati l'AnconAmbiente proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è

obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione.

Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Ai sensi della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, adottata sulla base dell'art. 28, co. 4 del D.Lgs. 36/2023, fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell'"Allegato 9" del PNA 2022, secondo quanto previsto dall'articolo 225, co. 2 lettere a) e b) e dall'articolo 224, co. 4 del codice.

Art. 6 Individuazione degli operatori economici

L'individuazione degli operatori economici da invitare a formulare offerta avviene, nel caso di uso della piattaforma, mediante verifica sulla piattaforma telematica da parte del Dirigente d'Area che opera in relazione al numero di inviti nel medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definiti nell'art. 7 del presente regolamento.

Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Resta altresì ferma la facoltà dell'AnconAmbiente, nei casi di somma urgenza, di disporre l'immediata acquisizione di servizi forniture e lavori ai sensi dell'art. 140 del nuovo codice appalti.

Art. 7 Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

Per ogni genere di affidamento, l'AnconAmbiente si impegna a rispettare il criterio di rotazione di cui al vigente art 49 del codice al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

a) Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99;
B1	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C1	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D1	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E1	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999

b) Servizi e Servizi tecnici

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99;
B2	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C2	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D2	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999

E2 pari a € 140.000,00, sino a € 214.999

c) Lavori

Fascia	Importo
1	sino a € 39.999
2	da € 40.000 sino a € 150.000
3	da € 150.001 sino a € 258.000
4	da € 258.001 sino a € 516.000
5	da € 516.001 sino a € 1.033.000
6	da € 1.033.001 sino a € 1.500.000
7	da € 1.500.001 sino a € 2.582.000
8	da € 2.582.001 sino a € 3.500.000
9	da € 3.500.001 sino a € 5.165.000
10	da € 5.165.001 sino a € 10.329.000
12	da € 10.329.001 sino a € 15.494.000
13	oltre 15.494.001

Per le aree merceologiche si rinvia all'avviso istitutivo dell'elenco fornitori pubblicato dall'AnconAmbiente in data 28.08.2024.

Art. 8 Deroga all'obbligo di rotazione

In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica:

- nel caso di procedure ordinarie su bando o negoziate «di tipo aperto» (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata);
- nel caso in cui l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere diverso;
- nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente (a condizione che il regolamento interno preveda la suddivisione in fasce di importo).

Può essere motivatamente derogata:

- per importi infra 5.000 euro
- per importi pari o superiori a 5.000 euro: con riferimento all'AnconAmbiente del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto
- unicità dell'operatore economico (infungibilità, esclusività, art. 76, co. 2, lett. b), del nuovo Codice
- forniture complementari (art. 76, co. 4, lett. b), del nuovo Codice);
- prestazioni supplementari (art. 120, co. 1, lett. b), del nuovo Codice);
- urgenza che non consente alcun indugio (art. 76, co. 2, lett. c), del nuovo Codice).
- Servizi alla persona (art. 128, commi 3 e 8, del nuovo Codice)

Art. 9 Affidamento dell'appalto

L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, come previste dall'art. 22, co. 1, lett. a) del presente regolamento.

Art. 10 Stipula contratto e pubblicazione

La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo pari a 40.000,00 euro, sino ad € 139.999, per servizi e forniture, e 149.999, per i lavori, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata, a cura del settore appalti dell'AnconAmbiente.

La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo pari a 140.000,00 euro per servizi e forniture e pari a 150.000 euro per lavori, sino al di sotto delle rispettive soglie, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante forma pubblica amministrativa, a cura del settore appalti dell'AnconAmbiente..

In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MePA.

I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Art. 11 Termine dilatorio

Il Termine per la stipula dei contratti è di 30 giorni dall'aggiudicazione

Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

Art. 12 Esecuzione anticipata

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario l'AnconAmbiente può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione del contratto entro i termini massimi previsti nel presente regolamento, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 13 Certificato di regolare esecuzione

Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, l'AnconAmbiente può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del

contratto.

Art. 14 Garanzie

Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, l'AnconAmbiente non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

In casi debitamente motivati è facoltà dell'AnconAmbiente non richiedere la garanzia definitiva.

Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 10.000 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.

La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art.15 Affidamenti diretti

Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara. Anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto entro i valori stabiliti dal codice.

Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Può farsi ricorso all'uso dell'algoritmo di cui è dotata la piattaforma telematica di negoziazione.

Sono fatte salve le eventuali disposizioni derogatorie contenute in decisioni del Consiglio di Amministrazione e di somma urgenza in base alle quali si può procedere anche mediante uso dei criteri di cui al precedente art. 6.

Art. 16 Indagini di mercato

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, l'AnconAmbiente può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 17 Atto a contrarre di affidamento

Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite solo “atto a contrarre” di affidamento, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- l’oggetto dell’affidamento;
- l’importo;
- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso dei requisiti di carattere generale;
- il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso).

Art. 18 Requisiti da richiedere all’operatore

All’operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:

- l’idoneità professionale;
- la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento;
- la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento.

Art. 19 Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

L’AnconAmbiente invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:

- gli strumenti del Mercato elettronico o della propria piattaforma telematica di negoziazione per valori economici pari o superiori ad € 5.000;
- richiesta mediante mail da parte dei settori tecnici per appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 5.000.

L’affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

Nella determina di affidamento va dato conto:

- del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico da soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione;
- del nominativo del RUP;
- degli elementi essenziali del contratto;
- della copertura finanziaria.

È possibile disporre l’affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

L’affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 20 Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

Art. 21 Anomalia dell'offerta

Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti

Art. 22 Controllo dei requisiti

Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo per:

- appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L'AnconAmbiente si riserva la facoltà, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5%. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 3 mesi (indicare un periodo di tempo da 1 a max 12 mesi), decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- gli appalti di valore pari ad € 40.000, sino a, rispettivamente, € 139.999 per i servizi e forniture e 149.999 per gli appalti di lavori, la stazione appaltante procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 36/2023.
- gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 23 Procedure negoziate

Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.

Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

Art. 24 L'iter procedimentale

Atto di impulso della procedura negoziata è l'atto a contrarre, che costituisce il primo atto della

procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.

Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco dei fornitori.

Per gli appalti di lavori di valore pari ad € 1.000.000, sino al sotto soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.

Art. 25 Le fasi della procedura

La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:

- lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione dell'elenco fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- la stipula del contratto.

Art. 26 Atto a contrarre

La determina a contrarre deve specificare:

- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse che si intende soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare tramite indagine di mercato o elenco fornitori;
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 27 Alternatività fra indagini di mercato ed elenco fornitori

La scelta degli operatori economici da invitare a formulare offerta può avvenire mediante indagine di mercato o la consultazione dell'elenco fornitori.

Si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 6.

Art. 28 L'indagine di mercato

L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

L'avviso può indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di qualificazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente regolamento;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo 29 del presente regolamento;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata anche tramite l'elenco fornitori costituito dall'AnconAmbiente mediante avviso pubblico sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" (link: <https://www.anconambiente.it/bandi-gara-contratti/>) e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

L'elenco è articolato secondo le fasce d'importo di cui all'art. 7 del presente regolamento e in categorie merceologiche di cui all'avviso stesso.

Art. 29 Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso di manifestazione di interesse:

Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori può essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

E' fatto salvo altresì il procedimento di selezione mediante uso dell'algoritmo di cui al precedente art. 6 in ragione dello stato emergenziale in cui opera l'AnconAmbiente del Commissario.

Ovvero in caso di elenco fornitori:

Qualora si preveda di indicare nella procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'elenco fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Nel caso di cui al comma precedente, la stazione appaltante dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si può procedere ad integrazione al minimo mediante l'adozione degli stessi criteri di cui sopra.

Art. 30 Anomalia dell'offerta

Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 31 Invito alla procedura

Conclusa l'indagine di mercato o la consultazione dell'elenco fornitori e formalizzati i relativi risultati, la stazione appaltante procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma telematica di negoziazione.

I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 32 Il contenuto della lettera d'invito (o richiesta di offerta)

L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta

informata e dunque seria.

In linea di massima l'invito deve contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco fornitori: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco fornitori). Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 33 Criteri di aggiudicazione

Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice.

Art. 34 Commissione giudicatrice

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza (da remoto), secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 35 Verifica dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 36 Termine di conclusione della procedura negoziata

La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 37 Ulteriori disposizioni

Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato da eventuali normative statali e/o regionali in materia di contratti pubblici intervenute successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso - ciò anche con riferimento ai limiti di importo relativi ai contratti "sotto soglia", - ivi compresi i decreti attuativi del D.Lgs. 36/2023, nonché le Linee Guida già emanate o che verranno emanate dall'ANAC.

Il presente Regolamento si intende inoltre automaticamente modificato in ragione di eventuali variazioni apportate alle deleghe già conferite ai Dirigenti d'Area Tecnica e Amministrativa.

Detto regolamento ha validità per tutte le acquisizioni di lavori, servizi e forniture rientranti negli importi sopra specificati e nell'ambito dei "settori ordinari".

Il presente Regolamento, approvato con apposita deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 20.09.2024, entra in vigore in pari data.

AnconAmbiente S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
(Prof. Antonio Gitto)

